

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DILETTA FULCHERI

Seduta del 17/04/2026

FATTO

Con ricorso del 7.12.2025, la ricorrente, erede testamentaria del *de cuius* deceduto il 15.04.2024, riferisce di aver chiesto alla banca la consegna di tutta la documentazione relativa ai rapporti contrattuali intrattenuti dal padre, dalla data di apertura fino alla loro cessazione.

In particolare, essendo in corso un contenzioso avente ad oggetto un'azione di riduzione, ha richiesto all'intermediario gli estratti del conto corrente intestato al *de cuius*, dall'apertura sino alla cessazione del rapporto o dei rapporti, al fine di valutarne l'entità, ottenendo tuttavia risposta parzialmente negativa. Chiede la consegna della documentazione bancaria relativa a tutti i rapporti intrattenuti dal *de*

cuius, dalla data della loro stipula sino alla loro cessazione, deducendo anche la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca.

Con le controdeduzioni, l'intermediario eccepisce di aver correttamente evaso in data 02.10.2025 la richiesta documentale formulata ai sensi dell'art. 119 TUB, trasmettendo copia degli estratti conto capitali trimestrali riferibili all'unico rapporto di conto corrente di cui il *de cuius* era intestatario al momento del decesso - sebbene antecedenti agli ultimi dieci anni. Conclude per la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

La controversia concerne l'accertamento del diritto della ricorrente (erede testamentario) a ottenere copia degli estratti conto relativi al conto corrente intestato al *de cuius* dalla data di apertura fino alla data del decesso.

È pacifico fra le parti che la banca abbia consegnato al ricorrente gli estratti conti relativi ai c/c esistenti ed estinti in capo al *de cuius*, limitatamente al decennio anteriore alla data della domanda della ricorrente.

La controversia attiene dunque all'estensione temporale dell'obbligo di consegna della documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 TUB.

L'art. 119, comma 4, t.u.b., consente al ricorrente di «*ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni*».

La domanda di ostensione documentale, dunque, non potrebbe essere accolta, nei limiti in cui abbia ad oggetto documenti risalenti a un periodo antecedente rispetto al limite temporale decennale stabilito dalla norma (in questi termini Collegio di Roma, Decisione N. 3769 del 01 marzo 2022).

Con riguardo alla richiesta degli estratti conto ultradecennali, la questione della loro riconducibilità alla categoria della "documentazione inerente alle singole operazioni" della quale il cliente ha diritto di ottenere copia limitatamente agli ultimi dieci anni, ai sensi dell'art. 119, c. 4 TUB, è stata esaminata dal Collegio di Coordinamento decisione N. 15404 del 22 giugno 2021, il quale ha affermato che: *"L'esercizio da parte del cliente, di colui che gli succede a qualunque titolo e di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, del diritto di ottenere copia degli estratti conto, se avulso da un'azione di rendiconto nei confronti dell'intermediario, è soggetto alla disciplina dell'art. 119, comma IV, T.U.B."*.

Tale principio è stato poi confermato dal Collegio di Coordinamento n. 6887/2022, che ha ancor più chiaramente statuito che: *"il diritto del titolare di un conto corrente bancario ad avere copia dei relativi estratti è limitato al periodo degli ultimi dieci anni"*.

Tuttavia, in allegato alle controdeduzioni, la banca produce in ogni caso copia degli estratti conto corrente trimestrali dalla data di apertura del rapporto sino a dicembre 2013.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.

IL PRESIDENTE